

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2610

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANTI, VERINI**

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria

*Presentata il 7 agosto 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati forniti dal Ministro della giustizia, con nota trasmessa al Parlamento il 7 luglio 2014, a fronte di un numero dei magistrati ordinari previsto per legge di 10.151 unità, alla data del 4 luglio 2014 ne risultavano in servizio 9.410, con una scopertura di 741 unità. Questo dato tiene conto anche dei magistrati senza funzioni, ovvero dei mot nominati con decreto del Ministro della giustizia 2 maggio 2013, per i quali è in corso il tirocinio mirato e che prenderanno possesso degli uffici di destinazione nel mese di gennaio 2015, e di quelli nominati con decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014, per i quali è in corso il tirocinio generico e che prenderanno possesso degli uffici di destinazione nel mese di novembre 2015. Attualmente risulta bandito con decreto del Ministro

della giustizia 30 ottobre 2013 un concorso per 365 posti di magistrato ordinario in tirocinio, le cui tre prove scritte si sono concluse il 27 giugno scorso: considerato l'elevato numero di compiti da correggere, il Ministero ha ipotizzato che l'assunzione avverrà non prima del luglio 2016. Anche in considerazione delle informazioni fornite dal Ministero, a seguito della soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio si verificherà una scopertura di organico nella magistratura ordinaria pari a 309 unità. Inoltre, il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha quantificato in 374 unità il numero dei magistrati che entro il 31 dicembre 2015 cesseranno dal servizio per effetto del decreto: le scoperture che deriveranno dalla soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio si andranno a sommare a quelle attuali, per

un totale di oltre 1.200 unità stimate al 31 dicembre 2015. È stato rilevato che la soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio si risolve nella riduzione della carriera e, quindi, comporta l'opportunità di rivedere i meccanismi di accesso alla magistratura ordinaria e, in particolare, si è rilevato che l'età media attuale di ingresso nei ruoli della magistratura, dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006, si attesta intorno ai 33-35 anni, per effetto sia della maggior durata del corso di studi in giurisprudenza che della previsione di titoli di accesso al concorso ulteriori rispetto al diploma di laurea. Ciò incide inevitabilmente sulla maturazione degli anni contributivi per l'accesso alla pensione anticipata al settantesimo anno. Il sistema vigente di accesso, che prevede

la frequenza obbligatoria del corso biennale presso le scuole di specializzazione o il conseguimento del titolo di avvocato o il dottorato di ricerca, inevitabilmente ha ridotto la platea dei possibili candidati al concorso in magistratura, limitando l'effettivo ricambio generazionale e gravando le famiglie dei giovani laureati in giurisprudenza di ulteriori oneri per garantire, dopo la laurea quinquennale, un ulteriore periodo di formazione non inferiore a cinque anni; non appare opportuno anticipare l'età pensionabile dei magistrati senza rivedere i meccanismi di accesso al concorso e senza operare al contempo un'adeguata valorizzazione dei titoli di specializzazione universitaria e degli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

€ 1,00



\*17PDL0025410\*